SUA Nardò-Ugento
Stazione Unica Concedente dei Comuni di Nardò e Ugento
sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE (0-36 MESI) IN VIA GALATONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE PUGLIA 21 GENNAIO 2019, N. 5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI PER LA DURATA DI TRE ANNI – CIG_BDB3FB7FDB CPV: 80110000-8.

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023.

Importo: Valore stimato della concessione per la durata di tre anni € **1.741.608,00**; Canone concessorio per l'utilizzo dell'immobile soggetto a rialzo: € 36.000,00 (per tre anni).

Criterio di affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo la disciplina delle concessioni di cui all'art. 185 del D. Lgs. n. 36/2023.

Procedura indetta con determinazione a contrarre: n. 1273 del 09/11/2026.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://suanardo.tuttogare.it/ e conforme alle prescrizioni dell'articolo 22 comma 2 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché a tutta la documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura telematica aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la disciplina delle concessioni di cui all'art. 185 del Codice, ferma la disciplina degli articoli 22, 25 e 71 relativa alla procedura telematica e aperta.

Luogo di esecuzione e breve descrizione dell'intervento: Il Comune di Nardò è proprietario dell'immobile, ubicato in via Galatone da utilizzare come asilo nido per 72 bambini di cui al Regolamento Regionale Puglia n. 5/2019 ss.mm.ii. La concessione comprende la gestione della struttura e dei relativi servizi educativi, nonché l'organizzazione del personale, la gestione delle utenze e la manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa regionale vigente.

RUP, art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023: dott.ssa Giuseppina Caretto – recapiti: tel. diretto: 0833838434; e-mail: protocollo@pecnardo.it

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione

digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato

1.1 NORME TECNICHE DI UTILIZZO

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.comune.nardo.le.it/ oppure al link https://suanardo.tuttogare.it/.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità e l'inalterabilità dei dati trasmessi, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di

cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Norme Tecniche di utilizzo disponibile al link https://suanardo.tuttogare.it/ che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso in piattaforma.

2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare ed anche al link https://suanardo.tuttogare.it/ che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale prestazionale;
- planimetria asilo nido;
- elenco attrezzature conferite in concessione d'uso;
- istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://suanardo.tuttogare.it/

3.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login.

É onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative:

- all'aggiudicazione;
- all'esclusione;
- alla decisione di non aggiudicare la concessione;
- alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- all'attivazione del soccorso istruttorio;

- al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono utilizzando la casella di posta elettronica certificata inserita in fase di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della piattaforma, costituente domicilio digitale eletto dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 DURATA

La durata della concessione è fissata in 3 anni. La decorrenza effettiva sarà stabilita nel contratto in relazione alla consegna della struttura e al perfezionamento degli adempimenti necessari all'avvio dell'attività. Non è previsto il rinnovo automatico della concessione, ferma la possibilità di proroga tecnica nei soli casi e limiti consentiti dalla legge.

5 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione per è di seguito riportato:

Voce	Criterio	Annuale (€)	Triennale (€)
Ricavi teorici voucher lattanti	24 × €807 × 11 mesi	€ 213.048,00	€ 639.144,00
Ricavi teorici voucher semidivezzi e divezzi	48 × €696 × 11 mesi	€ 367.488,00	€ 1.102.464,00
Totale ricavi teorici	**Somma ricavi voucher**	**€ 580.536,00**	**€ 1.741.608,00**
Educatori – livello D2	11 × ore settimanali × 47 settimane × costo orario D2	€ 446.849,38	€ 1.340.548,13
Coordinatore – livello D3/E1	7,2 ore/settimana × 47 settimane × costo orario D3/E1	€ 9.368,27	€ 28.104,82
Mensa esternalizzata	72 × 5 giorni × 47 settimane × €6	€ 84.600,00	€ 253.800,00
Canone concessorio	Canone annuo	€ 12.000,00	€ 36.000,00
Altri costi operativi	Costi operativi	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Totale costi modellati	**Somma costi**	**€ 562.817,65**	**€ 1.688.452,95**
Saldo teorico prima dei costi mancanti	**Ricavi meno costi modellati**	**€ 17.718,35**	**€ 53.155,05**

Il valore, tuttavia, è meramente previsionale e non costituisce garanzia di ricavi, occupazione, volumi di prestazioni.

6 IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è rappresentato invece dal canone annuo di concessione quantificato in € 12.000,00 annue. Sono ammesse esclusivamente offerte al rialzo su questo importo.

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è definito sulla base del Piano Economico-Finanziario posto a base della procedura e del PEF presentato dall'aggiudicatario, secondo quanto previsto dagli atti di gara.

Ai sensi della disciplina delle concessioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, l'equilibrio economico-finanziario può essere oggetto di revisione esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dal contratto di concessione, qualora si verifichino fatti o eventi non riconducibili alla responsabilità del concessionario e tali da alterare in maniera significativa l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

La revisione è finalizzata esclusivamente al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario risultante dal PEF e non può determinare una modifica sostanziale della concessione né alterare l'allocazione dei rischi prevista dagli atti di gara.

Le modalità, i presupposti, la documentazione necessaria e le procedure per la verifica dell'eventuale alterazione dell'equilibrio economico-finanziario sono disciplinati dal contratto di concessione."

L'importo degli oneri di sicurezza da interferenza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto ai sensi dell'autorità per la vigilanza sui contratti nr. 3 del 05 marzo 2008 non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65, 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete di soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete di contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti
- previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
- costituendo (cd. **rete di intenti**), con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di ciascuno dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla sulla base delle modalità di acquisizione e verifica dei requisiti previste dalla disciplina vigente e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, tramite i sistemi messi a disposizione da ANAC, o, in alternativa, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane (CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (attività sociali e/o socio-sanitarie). Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

[***solo per cooperative o consorzio di cooperative***] **Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative**, ai sensi del D.M. 23 giugno 2024, secondo le modalità vigenti nel territorio di residenza.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il concorrente deve possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria, proporzionata all'oggetto, al valore e alla durata della concessione, nonché agli obblighi organizzativi ed economici connessi alla gestione del servizio.

A tal fine, è richiesto il possesso di un **fatturato globale complessivo non inferiore a € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00), riferito al migliore triennio tra gli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili**, antecedenti la data di pubblicazione del bando.

La soglia è individuata tenendo conto del valore stimato della concessione risultante dal Piano economico-finanziario, pari a € 1.741.608,00 per l'intera durata contrattuale di 36 mesi, nonché della necessità di assicurare che il concessionario disponga di una struttura economica adeguata a sostenere i costi del personale, dei servizi accessori, delle utenze, della manutenzione ordinaria e degli ulteriori oneri connessi alla gestione dell'asilo nido.

Il fatturato globale può derivare da attività economiche diverse, purché regolarmente esercitate. L'esperienza nello svolgimento di servizi educativi per la prima infanzia è verificata, ove richiesto, mediante gli specifici requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dagli atti di gara.

La comprova del requisito è effettuata mediante i bilanci o gli estratti dei bilanci approvati, le dichiarazioni fiscali o altra documentazione contabile idonea a dimostrare il fatturato dichiarato, secondo la forma giuridica del concorrente e nel rispetto della normativa vigente.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto, secondo modalità proporzionate e non discriminatorie.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento e di partecipare in forma associata, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 e delle condizioni stabilite dagli atti di gara.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Requisiti di capacità tecnico-professionale – Servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito regolarmente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio analogo a quello oggetto della concessione, consistente nella gestione continuativa, per un periodo non inferiore a dodici mesi, di un asilo nido o di altro servizio educativo per la prima infanzia rivolto a bambini di età compresa tra zero e tre anni.

Il servizio deve aver comportato l'organizzazione e la gestione delle attività educative e del relativo personale, in misura coerente con le prestazioni richieste dal capitolato speciale e con la capacità organizzativa necessaria per assicurare il funzionamento del servizio.

Ai fini del presente requisito sono valutabili i servizi svolti per conto di amministrazioni pubbliche e di committenti privati, purché regolarmente eseguiti e adeguatamente documentati. Non sono considerati sufficienti, ai fini del requisito, incarichi occasionali, prestazioni meramente accessorie o attività prive di effettiva responsabilità gestionale del servizio educativo.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazioni rilasciate dal committente pubblico o privato, recanti l'indicazione dell'oggetto del servizio, del periodo di esecuzione e delle prestazioni svolte, oppure mediante contratti, provvedimenti di affidamento e altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione del servizio per il periodo richiesto.

Per i servizi ancora in corso, il requisito può essere dimostrato limitatamente al periodo di esecuzione già maturato alla data rilevante per la verifica, purché tale periodo sia pari ad almeno dodici mesi e la documentazione prodotta consenta di accertare l'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Il requisito è verificato nel rispetto delle disposizioni applicabili alle concessioni e delle regole sulla partecipazione in forma associata e sull'avvalimento.

9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d), e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2.a deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 6.2.b deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9.6 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 del presente DdG nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della

concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per la dimostrazione ed il soddisfacimento di uno o più requisiti di partecipazione.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.7 SUBCONCESSIONE

Non può essere affidata in subconcessione l'integrale esecuzione del contratto. Per espressi desiderata della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 12 del CSA, non è prevista la cessione del contratto a terzi, per alcuna ragione e neppure in misura parziale.

Qualora il concorrente indichi, ai sensi dell'art. 119 della vigente formulazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, sub affidare ovvero concedere in cottimo, la S.A. si riserva di approvarne la relativa disciplina. In ogni caso, in ipotesi di mancata indicazione delle parti di servizio da subappaltare, ogni forma di subconcessione è assolutamente vietata. Ad ogni buon fine, è opportuno rimarcare che l'aggiudicatario e il subconcessionario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di importo pari al 2 per cento del valore stimato della concessione indicato negli atti di gara.

Per la presente procedura, sulla base del valore stimato della concessione determinato in relazione ai ricavi complessivamente prevedibili derivanti dalla gestione del servizio per l'intera durata triennale, pari a € 1.741.608,00, la garanzia provvisoria è determinata in **€ 34.832,16**.

La garanzia è costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice.

Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo risultante dall'applicazione della riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e li documenta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La garanzia provvisoria deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo che il bando o il disciplinare prevedano un termine maggiore, e deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata dalla stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è presentata con le modalità previste dalla normativa vigente e deve essere conforme agli schemi tipo approvati ai sensi dell'articolo 117, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, per quanto applicabili alla garanzia provvisoria.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice.

La garanzia provvisoria è svincolata secondo le modalità previste dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 36/2023.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 36/2023 in materia di soccorso istruttorio, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

11 GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, una garanzia definitiva a favore del Comune di Nardò, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di concessione, nonché degli obblighi di corretta gestione, conservazione e riconsegna del complesso immobiliare e dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione.

In considerazione della natura e della durata triennale della concessione, della rilevanza del complesso immobiliare oggetto di affidamento, degli investimenti pubblici sostenuti dall'Amministrazione per la ristrutturazione e l'adeguamento della struttura, delle dotazioni e degli arredi messi a disposizione dal Comune, della particolare complessità della gestione di un asilo nido, nonché della necessità di assicurare la continuità e la regolare erogazione di un servizio di particolare rilevanza sociale, la garanzia definitiva è stabilita nell'importo di € 100.000,00.

La misura della garanzia è determinata secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza rispetto ai rischi e agli obblighi posti a carico del concessionario e non è parametrata ai ricavi previsionali della gestione, che costituiscono elementi dell'equilibrio economico-finanziario della concessione e del rischio operativo assunto dal concessionario.

La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Nardò.

La garanzia deve rimanere efficace per tutta la durata della concessione, secondo le modalità stabilite dal contratto, e deve essere reintegrata dal concessionario qualora sia stata parzialmente o totalmente escussa dall'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva si applicano, ove compatibili e nei limiti previsti dalla normativa vigente, le

disposizioni relative alle riduzioni delle garanzie previste dall'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023.

Resta ferma la responsabilità del concessionario per gli eventuali danni arrecati a persone, utenti, lavoratori, beni comunali e terzi e l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione le specifiche coperture assicurative previste dal Capitolato.

La garanzia definitiva potrà essere escussa, in tutto o in parte, dal Comune nei casi previsti dal contratto di concessione, ivi compresi gli inadempimenti agli obblighi di gestione, manutenzione ordinaria, conservazione e riconsegna dei beni, il mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione, l'applicazione di penali non corrisposte dal concessionario e gli oneri derivanti dalla risoluzione del rapporto per fatto imputabile al concessionario, fatto salvo il maggior danno.

12 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il complesso oggetto della concessione è **obbligatorio**, in considerazione della specificità dell'immobile, della sua articolazione, delle caratteristiche degli spazi, della distribuzione funzionale, delle condizioni logistiche e delle dotazioni e attrezzature messe a disposizione dal Comune, elementi tutti rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta e della predisposizione del progetto di gestione.

La documentazione di gara contiene le informazioni necessarie per la conoscenza della struttura e delle condizioni di svolgimento della concessione; tuttavia, in ragione della particolare natura e complessità dell'immobile, la stazione appaltante ritiene necessario che ciascun concorrente acquisisca, mediante sopralluogo diretto, piena e concreta conoscenza dei luoghi, degli accessi, degli spazi interni ed esterni, della distribuzione degli ambienti, delle dotazioni presenti e delle condizioni logistiche connesse alla gestione della struttura.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato **prima della presentazione dell'offerta** e potrà essere eseguito dal concorrente o da un soggetto da esso delegato.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere effettuata **esclusivamente mediante la Piattaforma di approvvigionamento digitale Tuttogare**, con modalità analoghe a quelle previste per la presentazione delle richieste di chiarimenti, entro il termine indicato negli atti di gara.

La stazione appaltante comunicherà attraverso la Piattaforma la data e l'orario del sopralluogo. Al termine della visita sarà rilasciata apposita **attestazione di avvenuto sopralluogo**, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero da un soggetto munito di apposita delega. In caso di partecipazione in forma associata, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici che intendano partecipare congiuntamente alla procedura, purché la richiesta e l'attestazione consentano di identificare i soggetti interessati.

La mancata effettuazione del sopralluogo entro il termine previsto dalla documentazione di gara comporta l'**impossibilità di partecipare alla procedura**, in quanto l'adempimento è previsto quale requisito necessario ai fini della partecipazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla presente documentazione di gara.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ove dovuto, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ANAC vigente alla data di pubblicazione della procedura.

Il concorrente è tenuto al pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella misura prevista dalla deliberazione ANAC vigente per l'anno 2026. Per la presente procedura il contributo a carico dell'operatore economico è pari a € 165,00.

La stazione appaltante può accertare il pagamento del contributo anche mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101, comma 1 lett. a) del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la restante documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto "Carica la documentazione" che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Le "Buste" sono di tre tipi:

- **Busta "A - Documentazione amministrativa";**
- **Busta "B – Offerta tecnica"**
- **Busta "C – Offerta economica e temporale"**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 88, comma 3 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo

di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice (soccorso istruttorio). L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, redatta secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, dovrà essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma telematica della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Nardò e Ugento, raggiungibile all'indirizzo https://suanardo.tuttogare.it/, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/12/2026.**

Il termine è da intendersi **perentorio**. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopra indicato.

La data e l'ora di effettiva presentazione dell'offerta sono determinate dalla piattaforma telematica, secondo le modalità tecniche dalla stessa previste.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni

richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.

16 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A"

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione ed eventuale procura in carta libera;
- DGUE;
- [*Eventuale*] dichiarazione integrativa;
- Cauzione provvisoria al 2%;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati;
- comprova requisiti di accesso;
- patto di integrità e protocollo di legalità;
- documentazione attestante il requisito di capacità tecnico professionale ed il requisito di capacità economico finanziaria;
- ricevuta di avvenuto sopralluogo;
- documentazione assolvimento imposta di bollo.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in bollo in carta libera secondo il modello allegato alla documentazione di gara (allegato 1)

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità presente in allegato tra la documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 88, comma 3 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico

che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio *@e.bollo* dell'Agenzia delle Entrate o *esclusivamente per gli operatori economici esteri* tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT57D0526279748T20990001323 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema *@e.bollo* ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema fornito dalla piattaforma di approvvigionamento digitale Tuttogare. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.2.1 COMPILAZIONE ONLINE DEL DGUE

Il DGUE deve essere compilato esclusivamente online tramite l'apposito comando "*Compila Documento di Gara Unico Europeo*" visualizzabile sul Pannello di partecipazione.

A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta A –

Documentazione amministrativa.

16.2.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

16.2.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.3 PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Concorrente è tenuto ad inserire nella busta virtuale "A" anche la bozza sottoscritta digitalmente dei modelli di Patto di integrità e di Protocollo di legalità cui aderisce la Stazione appaltante.

16.4 MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le istruzioni descritte nelle Norme Tecniche di Utilizzo della piattaforma.

17 OFFERTA TECNICA - BUSTA "B"

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. relazione tecnica dei servizi offerti;
2. modello di offerta tecnica predisposto in automatico dalla Piattaforma, debitamente valorizzato in riferimento ai soli criteri di natura quantitativa.

La **relazione tecnica** contiene una proposta tecnico-organizzativa sviluppata in un numero di max 20 facciate formato A4 redatte con densità di scrittura di 30 righe, arial 11 o altro font di equivalente leggibilità, interlinea 1,5 che illustra, con riferimento ai singoli criteri e/o sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1, i seguenti elementi: organizzazione del servizio proposto; specificazione dell'organigramma e relativa qualificazione, esplicitazione dei contenuti richiesti dai criteri di valutazione, illustrazione eventuali servizi aggiuntivi, chiarezza espositiva, ecc. Dal computo delle 20 facciate restano escluse in ogni caso copertine, indici e sommari.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza delle specifiche

tecniche di cui all'articolo 79 e all'Allegato II.5 del Codice.

L'operatore economico può indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle prestazioni ritenute significative.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

Per procedere con il caricamento della Busta C l'operatore economico deve tornare al Pannello di gara.

18 OFFERTA ECONOMICA - BUSTA "C"

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità descritte nelle Norme Tecniche di Utilizzo. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14, deve indicare, a pena di esclusione, il **rialzo percentuale unico**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da applicare direttamente sul corrispettivo del canone di locazione (prefissato a base d'asta in € 12.000,00/anno ovvero in € 1.000,00/mese).

Nella formulazione di tale offerta in aumento saranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali, con troncamento senza arrotondamento di eventuali cifre decimali dalla terza in poi;

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art. 185 del Codice. All'offerta tecnica sono attribuiti 80 punti e all'offerta economica 20 punti. L'offerta economica consiste nel rialzo percentuale sul canone annuo di € 12.000,00.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	A) QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE

	A) QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE	
A1 - Capacità gestionale e modalità di organizzazione del servizio	Verranno valutate le modalità di gestione e coordinamento delle attività e degli operatori concretamente impegnati nell'organizzazione del servizio. I concorrenti dovranno descrivere l'articolazione strutturale e logistica del servizio, la tipologia dei contratti previsti, le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori. A titolo indicativo si chiede di descrivere: le modalità ed organizzazione dei rapporti asilo nido-famiglia (colloqui, riunioni, contatti giornalieri…); la fissazione dei criteri di sostituzione del personale assente per malattie brevi; la metodologia di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione del lavoro; ogni altro elemento innovativo atto a qualificare il servizio offerto.	10
A2 - Integrazione organizzativa e progettuale	Il progetto dovrà sviluppare gli aspetti educativi/pedagogici e di integrazione organizzativa ed operativa dell'attività gestionale del nido. In particolare, dovrà essere evidenziato il coordinamento dell'attività educativa e di cura con la capacità di collaborazione e lavoro di gruppo del personale educativo con il personale comunale.	5
A3 - Progetto Pedagogico	Tenuto conto delle finalità e dell'organizzazione del servizio descritte nell'art. 1 del capitolato, i concorrenti devono proporre il progetto pedagogico approfondendo in particolare gli aspetti relativi a: Obiettivi perseguiti, strumenti impiegati, risultati attesi; Attività educative adeguate all'età e finalizzate all'evoluzione del bambino in tutti gli ambiti esperienziali; Cura delle routine (cambio/pasto/sonno) nel rispetto dei tempi del bambino; Cura delle relazioni con i genitori; Attività educative proposte; Redazione di documentazione delle attività svolte.	5
A4 - Formazione del personale	Piano di formazione ed aggiornamento del personale (specificare se si tratta di formazione di gruppo o individuale) Fino a 10 ore pro capite p. 2 Da 11 a 20 ore pro capite p. 4 Più di 20 ore pro capite p. 6	6
Totale. criterio A		**26**

Quantitativo	B) CAPACITÀ ORGANIZZATIVA	
B1 – Capacità progettuale	Capacità progettuale e progetto educativo proposto con particolare riferimento: • Alle linee di intervento (programma tipo dell'intero anno educativo e programma tipo di una giornata educativa con differenziazioni a seconda dell'età dell'utenza) • attività proposte e relativi materiali forniti organizzazione ludico-educativa degli spazi rapporto con le famiglie • progetti educativi specifici (iniziative per i bambini con handicap, iniziative per la valorizzazione delle differenze)	Max punti 14

Quantitativo	B) CAPACITÀ ORGANIZZATIVA	
	• numero e qualifica degli addetti presenti in ogni fase della giornata • modalità di inserimento dei bambini • modalità di gestione dell'accoglienza e della riconsegna dei bambini • modalità di gestione della colazione, del pranzo e della merenda • modalità di gestione delle attività di cura e pulizia personale dei bambini • modalità ed orari di pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali	
B2 – Innovatività servizi aggiuntivi	Innovatività servizi aggiuntivi: 1 punto per ogni innovazione ritenuta funzionale al miglioramento del servizio.	Max punti 5
B3 – Monitoraggio	Modalità di Monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (Documentazione e report che si intendono adottare per il controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi)	Max punti 5
B4 – Minori e disabilità	Servizio aggiuntivo di educativa o assistenza a minori disabili (progetti educativi specifici ed iniziative per la valorizzazione delle differenze) max 2,5 per ogni progetto	Max punti 5
B5 – Certificazioni	Possesso certificazioni in corso di validità e verifica effettuata da meno di un anno afferente al servizio asilo nido. 1 punto per ogni certificazione.	Max punti 5
	Totale. criterio B	**34**

Qualitativo	C) VARIANTI MIGLIORATIVE AL PROGETTO	
C1 – Proposta progettuale migliorativa	Proposta progettuale migliorativa riferita alla qualità assistenziale e al benessere dei bambini e delle famiglie, con eventuale impiego di personale aggiuntivo, proposte innovative, strategie di inclusione e di integrazione con il contesto territoriale. Per ogni progetto/iniziativa ritenuto significativo max 2,5 punti.	10
C2 – Arredi e attrezzature	Proposte di migliorie e/o adeguamento di ambienti, arredi, attrezzature e dotazioni dell'asilo nido, nonché delle aree esterne, anche con riferimento a possibili proposte di efficientamento energetico. Le migliorie proposte dal concorrente devono essere quantificate e rappresentate nel PEF.	10
Totale criterio C		**20**

Qualitativo	**C) VARIANTI MIGLIORATIVE AL PROGETTO**	
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		**80**

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del sottostante criterio di valutazione quantitativo:

Quantitativo	**D) OFFERTA ECONOMICA**	
	L'offerta economica sarà espressa quale percentuale al rialzo unico del corrispettivo annuo dovuto dal Concessionario al Comune di Nardò a titolo di canone (fissato di base in € 12.000,00/anno). La percentuale sarà espressa alla seconda cifra decimale (ad es.: 7,50% oppure 12,25%, ecc.), con troncamento senza arrotondamento di eventuali ulteriori decimali. Il punteggio sarà attribuito in base alla nota formula della proporzione lineare diretta: $P = \frac{Op * Pm}{Oa}$ dove: P = punteggio da attribuire al Concorrente Oa = offerta più alta tra quelle presentata in sede di gara Op = offerta economica presentata dal concorrente alla quale attribuire il punteggio; Pm = punteggio massimo attribuibile = 20	20
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		**20**
	TOTALE PUNTEGGIO	**100**

19.2 Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 punti per il punteggio tecnico complessivo (pari al 60% del merito tecnico max).

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, nel caso di specie n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Ai sensi dell'art. 93, comma 3, secondo periodo del Codice, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può prendere parte ai lavori della Commissione e, ai sensi dell'art. 51 del Codice, può anche presiederla. Egli può inoltre decidere di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e/o dell'anomalia delle offerte.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro sul prezzo entro il termine indicato dalla S.A. in sede di ultima seduta pubblica. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 3.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 3.2.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dandone debita comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione concedente verifica la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta e la congruità delle componenti economiche rilevanti, con particolare riferimento al PEF, ai ricavi previsti, ai costi di gestione, agli oneri per il personale, agli investimenti proposti e agli obblighi posti a carico del concessionario.

Qualora emergano elementi specifici che facciano ritenere l'offerta non sostenibile o non coerente con gli obblighi assunti, la stazione concedente richiede al concorrente le spiegazioni e gli elementi giustificativi necessari.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi riportati nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. si procede secondo le disposizioni del Codice in materia di scorrimento della graduatoria e conseguenze del mancato possesso dei requisiti procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure in favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva di € 100.000,00 prevista dall'articolo 11 del presente Disciplinare e dagli atti contrattuali.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, un tempo a carico dell'aggiudicatario, non sono più previste ai sensi dell'art. 27 del Codice e della delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023 in vigore dal 01/01/2024.

Sono invece previste a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

La clausola sociale di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione in relazione al presente affidamento in assenza di personale impiegato dal precedente gestore in attività corrispondenti a quelle oggetto della concessione.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità vigenti presso la Pubblica Amministrazione. In linea di massima si rammenta che l'esercizio del diritto di accesso è differito:

- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e

informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

- in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

29 DISPOSIZIONI FINALI

29.1 Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, nei casi e con le modalità consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023.

29.2 Protocollo di legalità

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014.

La R.U.P.

Dott.ssa Giuseppina Caretto

CARETTO GIUSEPPINA CARMELA
09.11.2026 09:52:27 GMT+01:00